



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE
E INTERNE E PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE
SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE O DELL'UNIONE
EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO**

10 MARZO 2023, N. 24 (C.D. WHISTLEBLOWING)

con riserva di apportare eventuali modifiche in fase di prima applicazione

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO NAZIONALE
MAESTRI DI SCI**

NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2023

**ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

INDICE

Premessa	3
Definizione di “Whistleblowing” e Finalità	3
Scopo del documento	3
Fonte normativa	3

CAPO I – DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 - Scopo.....	5
Art. 3 - Ambito soggettivo d’applicazione	5
Art. 4 - Ambito oggettivo d’applicazione	6

CAPO II – DEGLI STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Art. 5 - Canali o modalità di segnalazione	6
Art. 6 - Canali di segnalazione interna... ..	7
Art. 7 - Canali di segnalazione esterna.....	7
Art. 8 - Divulgazione pubblica	7
Art. 9 - Denuncia all’autorità giudiziaria	8
Art. 10 - Tutele	8

CAPO III – DELLE TUTELE

Art. 11 - La tutela della riservatezza.....	8
Art. 12 - La tutela delle eventuali ritorsioni.....	9
Art. 13 - Le misure di sostegno	10

CAPO IV – DEL RICEVIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 14 - Il canale interno-esterno e la gestione delle segnalazioni.....	10
Art. 15 - Il contenuto della segnalazione.....	11
Art. 16 - L’istruttoria.....	11
Art. 17 - Trattamento dei dati	13
Art. 18 - Conservazione dei documenti	13

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Diffusione e informazione	14
Art. 20 - Rinvio	14
Art. 21 - Entrata in vigore.....	14

PREMESSA

Il presente regolamento, che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale, si annovera tra le attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione aziendale

SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è la rimozione dei fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto (ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire, ovvero timori di ritorsioni o discriminazioni). Il regolamento disciplina quindi le modalità di segnalazione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, accadute all'interno dell'amministrazione o comunque relative ad essa. Tale processo rientra fra le attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

DEFINIZIONE DI “WHISTLEBLOWING” E FINALITÀ

Con l'espressione “Whistleblower” si fa riferimento al dipendente di un'Amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione, whistleblowing, nelle intenzioni del legislatore è una manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza. La finalità primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i possibili rischi di irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione prima di tutto è uno strumento di prevenzione che, se sufficientemente circostanziata e completa, potrà essere verificata in tempi brevi e portare ad un intervento tempestivo.

FONTE NORMATIVA

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»*

VISTA la linea Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche ANAC o Autorità) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con delibera dell'Autorità n. 311 del 12 luglio 2023;

VISTO l'art. 2 comma 1 lett. p) del D.lgs. 24/2023 che nel definire i «soggetti del settore pubblico» richiama l'art. 1, co. 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero *«tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (...)*»

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la gestione delle segnalazioni interne ed esterne nonché la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o europeo dando quindi attuazione al D.lgs. 24/2023 cosiddetto “Decreto Whistleblowing”

CAPO I – DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, richiamando quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, si intende per:
 - a. «**Collegio nazionale maestri di sci**» ente istituito dall'art. 15 co. 1 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 e ss.mm.ii. (di seguito anche Collegio Nazionale o anche solo Col.Naz.) organo di coordinamento dell'attività dei collegi territoriali dei maestri di sci, qualificato come ente pubblico non economico di cui all'art. 1, co. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - b. «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Collegio Nazionale dei maestri di sci che consistono in illeciti amministrativi contabili, civili o penali o in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi;
 - c. «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - d. «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
 - e. «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D.lgs. 24/2023;
 - f. «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.lgs. 24/2023;
 - g. «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
 - h. «**persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
 - i. «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - j. «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, D.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - k. «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - a) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- b) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- c) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- d) «**soggetti del settore pubblico**»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

Art. 2

(Scopo)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare concreta attuazione al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e, in particolare:
 1. di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti che intendono segnalare al Collegio Nazionale dei maestri di sci violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea una conoscenza di base delle disposizioni del D.lgs. 24/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele ivi previste;
 2. di informare i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione circa le procedure adottate dal Collegio Nazionale dei maestri di sci per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;

Art. 3

(Ambito soggettivo d'applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. alle persone (whistleblowers) che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Collegio Nazionale dei maestri di sci e dei suoi Organi, di cui siano venute a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta a favore del Collegio, in qualità di dipendenti o assimilati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti del Consiglio direttivo oppure di titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
 - b. alle persone diverse dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni dirette e indirette in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e, in particolare:
 - i. ai «facilitatori», così come definiti nel precedente articolo 1, lettera h);
 - ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - iii. ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
2. Le tutele previste dal presente regolamento si applicano anche quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico;

Art. 4

(Ambito oggettivo d'applicazione)

1. Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Collegio Nazionale dei maestri di sci commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati tali dal legislatore.
2. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal d.lgs. 24/2023;
3. Non sono costituire oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione oggettivo:
 - a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi da considerarsi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità del Collegio Nazionale dei maestri di sci;
 - b. le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al già richiamato decreto;
 - c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

CAPO II – DEGLI STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Art. 5

(Canali o modalità di segnalazione)

1. Le segnalazioni possono avvenire attraverso i seguenti canali:
 - a. canale di segnalazione interna, istituito dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e gestito da (*whistleblowing*PA);
 - b. canale di segnalazione esterna, istituito e gestito a cura dell'ANAC;
 - c. divulgazione pubblica, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;
 - d. denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

Art. 6

(Canali di segnalazione interna)

1. Ai sensi del Capo II del D.lgs. 24/2023, il Collegio Nazionale dei maestri di sci ha attivato un canale di segnalazione interna e si impegna ad adottare un apposito atto organizzativo, dove sono disciplinate le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione;
2. In tale atto, adottato dal Consiglio direttivo del Collegio, sarà:
 - a. individuato il Gestore delle segnalazioni;
 - b. definito il ruolo e i compiti del Gestore delle segnalazioni;
 - c. precisate le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di *whistleblowing* e alle disposizioni di legge consentendo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
3. Il canale di segnalazione interna dovrà inoltre garantire la possibilità di effettuare le segnalazioni sia in forma scritta (piattaforme online) sia in forma orale, attraverso linee telefoniche ovvero con sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto/i soggetti al quale/ai quali è affidata la gestione delle segnalazioni;

Art. 7

(Canali di segnalazione esterna)

1. Le segnalazioni esterne sono rivolte all'ANAC attraverso l'apposito canale di segnalazione attivato dall'Autorità, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia al segnalante dell'avvenuta trasmissione;
2. La segnalazione esterna può avvenire se al momento della sua presentazione ricorra almeno una delle condizioni indicate all'art. 6, D.lgs. 24/2023;

Art. 8

(Divulgazione pubblica)

1. Qualora un soggetto divulghi pubblicamente informazioni può beneficiare ugualmente della protezione di cui al D.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione, ricorre una delle circostanze previste dall'art. 15, comma 1, Decreto *Whistleblowing*, ossia se:
 - a. il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 9

(Denuncia all'autorità giudiziaria)

1. I soggetti tutelati possono anche valutare di rivolgersi alle Autorità competenti, giudiziarie o contabili per segnalare una condotta illecita di cui sono venuti a conoscenza nel corso della loro attività con l'amministrazione;

CAPO III – DELLE TUTELE

Art. 10

(Tutele)

1. Sono previste le seguenti tipologie di tutele:
 - a. riservatezza circa l'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità;
 - b. da eventuali ritorsioni adottate in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
 - c. da limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
 - d. con misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
 - e. divieto di rinunce e transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette

Art. 11

(La tutela della riservatezza)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito;
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tali persone devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante stesso alla rivelazione della propria identità.
5. È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia

indispensabile per la difesa del soggetto al quale viene contestato l'addebito disciplinare, e nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Per rivelare l'identità del segnalante è in ogni caso necessario il consenso espresso dello stesso.

6. I soggetti ai quali si applica il d.lgs. 24/2023 tutelano l'identità delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
7. Le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
8. Ferme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 12

(La tutela delle eventuali ritorsioni)

1. I soggetti di cui precedente art. 3 che effettuano segnalazioni divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile non debbono subire ritorsioni in ragione delle dette segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce;
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire ritorsioni le seguenti fattispecie:
 - a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - b. retrocessione di grado o mancata promozione;
 - c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
 - d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e. note di demerito o referenze negative;
 - f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
 - h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n. annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
 - p. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
 - q. una valutazione della performance altamente negativa;
 - r. una revoca ingiustificata di incarichi;
 - s. un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
 - t. il reiterato ed ingiustificato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
 - u. la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze.

3. I segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o “voci di corridoio” così come notizie di pubblico dominio;
4. Le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino;
5. Chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito in buona fede, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
6. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione;
7. La segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 13

(Le misure di sostegno)

1. L’ANAC ha istituito mediante convenzione con enti del Terzo settore un elenco di detti enti che forniscono ai segnalanti misure di sostegno;
2. Tali misure consistono in un servizio di assistenza e consulenza a titolo gratuito relativo alle modalità di gestione, alla protezione dalle ritorsioni riconosciute, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

CAPO IV – DEL RICEVIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 14

(Il canale interno - esterno e la gestione delle segnalazioni)

1. Il Gestore dei canali di segnalazione interna è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, di seguito anche RPCT
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023, il Collegio Nazionale dei maestri di sci ha attivato al proprio interno appositi canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
3. In particolare, i canali di segnalazione interna attivati dal Col.Naz. sono i seguenti:
 - a. la piattaforma informatica del Collegio Nazionale dei maestri di sci, alla quale si può accedere dalla pagina dell’Amministrazione trasparente del sito istituzionale, che garantisce la riservatezza tramite il ricorso a strumenti di crittografia: della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione

- e della relativa documentazione, in tal caso il segnalante, contestualmente all'invio della segnalazione, riceve un codice di accesso da valere quale avviso di ricevimento;
- b. su richiesta della persona segnalante, un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole, eventualmente previo contatto telefonico anonimo con il RPCT al numero 02/669.83.997 oppure il servizio di segreteria telefonica attivo anche negli orari di segreteria chiusa, al fine di fissare l'appuntamento.
4. Ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede nell'art. 7 del d.lgs. n. 24/2023 per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Art. 15

(Il contenuto della segnalazione)

1. Al fine di consentire al RPCT di svolgere efficacemente le verifiche conseguenti alle segnalazioni è necessario che le stesse siano adeguatamente circostanziate. In particolare, è necessario che le richieste contengano:
 - a. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - b. le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
 - c. le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;
 - d. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
 - e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - f. l'indicazione/l'allegazione di eventuali documenti che possono corroborare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
 - g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
2. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
3. La segnalazione (e la documentazione ad essa allegata) è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241: pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Art. 16

(L'istruttoria)

1. Il RPCT, nei casi previsti, direttamente attraverso il sistema informatico (generazione ricevuta con Key code) ovvero attraverso consegna personale, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. Il RPCT mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, laddove necessario, può richiedere a quest'ultima integrazioni. In tal caso, se necessario a tal fine, accede ai dati personali del segnalante in modo da prendere contatti con lo stesso e trasmettere o ricevere le eventuali integrazioni.

3. Il RPCT assicura diligente seguito alle segnalazioni ricevute, a tal fine l'attività istruttoria che il RPCT è tenuto a compiere si articola in due fasi:
 - a. una prima fase di valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, da concludersi di norma in 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa: in tale fase il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali indicati agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e l'oggetto della segnalazione, ai fini dell'avvio dell'istruttoria;
 - b. una seconda fase, di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, subordinata al riconoscimento dell'ammissibilità della segnalazione all'esito della prima fase che in tal caso vi confluisce, da concludersi entro tre mesi dalla data della presentazione della segnalazione: in tale fase il RPCT svolge un'attività di verifica e di analisi della segnalazione, compiendo ogni atto istruttorio utile alla più sollecita ed efficace definizione del procedimento, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, la richiesta del relativo supporto, il coinvolgimento di terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione. In tale fase il RPCT può inoltre chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori;
4. Nell'esecuzione delle predette verifiche, il RPCT può anche avvalersi di collaboratori che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT. A tal proposito, gli eventuali collaboratori dell'RPCT sono tenuti a mantenere riservata l'identità del segnalante e tutelare la riservatezza degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della segnalazione. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge
5. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione per:
 - a. manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
 - b. manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
 - c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - d. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza;
 - e. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - f. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - g. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;

6. Qualora, invece, ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a:
 - c. comunicare l'esito degli accertamenti, *riscontro da effettuare entro il termine di tre mesi*, ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
 - d. adottare o proporre di adottare, *seguito*, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta;
7. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno al Collegio Nazionale, quest'ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si

tratta di una segnalazione *whistleblowing*. In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione;

8. Il RPCT è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza e a comunicare al segnalante l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.;

Art. 17

(Trattamento dei dati)

1. Il Collegio Nazionale dei maestri di sci effettua ogni trattamento di dati personali previsto dal d.lgs. 24/2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003;
2. Il Collegio Nazionale dei maestri di sci ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando a tal fine misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. In particolare:
 - a. ha individuato nel RPCT il soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, il quale, ai fini del trattamento dei dati personali, opera in forza di autorizzazione del Col.Naz., titolare del trattamento, e ha ricevuto specifiche istruzioni;
 - b. ha adottato, quale canale per le segnalazioni interne, la piattaforma messa a disposizione da (whistleblowingPA), provvedendo alla designazione di tale soggetto quale Responsabile del trattamento;
 - c. ha adottato modalità alternative per la presentazione delle segnalazioni interne tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

Art. 18

(Conservazione dei documenti)

1. Le segnalazioni pervenute e la relativa documentazione, nonché gli atti e i documenti formati/raccolti nel corso delle verifiche svolte, sono conservate dal Gestore del canale di segnalazione per il tempo necessario alla gestione di ciascuna segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al precedente articolo 11 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Diffusione e informazione)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Collegio nazionale dei maestri di sci, alla pagina “Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione”, così da garantirne la massima diffusione;
2. Il Collegio nazionale dei maestri di sci adotterà ogni più opportuna iniziativa volta a portare il presente Regolamento a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche con le quali intrattiene rapporti affinché lo rendano noto ai loro dipendenti e collaboratori;

Art. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell’art. 10 del citato d.lgs. 24/2023, anche come via via modificate/integrate a cura dell’Autorità.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio direttivo del Collegio Nazionale dei maestri di sci nella seduta del 13 dicembre 2023 entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.